

COMUNE DI FONTANETTO PO PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA

(Art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

SOMMARIO

Articolo	OGGETTO
1	Oggetto del Regolamento
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi
5	Contenuto della progettazione
6	Quantificazione del fondo
7	Ripartizione del fondo
8	Liquidazione del fondo
9	Abilitazione all'esercizio della professione
10	Polizza Assicurativa
11	Responsabilità
12	Proprietà dei Progetti
13	Disciplina di casi particolari
14	Orario di lavoro e spese accessorie
15	Tutela dei dati personali
16	Norme abrogate
17	Pubblicità del Regolamento
18	Casi non previsti dal presente regolamento
19	Rinvio dinamico
20	Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 92, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni (d'ora in poi definito "Codice dei Contratti") disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo incentivante di progettazione interna, costituito, nel limite massimo del 2 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiato o esecutivo, comunque denominato.

2. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamate nel presente regolamento, trova altresì applicazione il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.P.R. 6 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni (d'ora in poi definito "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti") a cui si rimanda.

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale o di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti e che risultino approvati dall'amministrazione comunale. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50 per cento.

Art. 3 **Ambito soggettivo di applicazione**

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a) il personale dell'ufficio tecnico che ha redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione;
- b) il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del Codice dei Contratti;
- c) il progettista dipendente dell'Ente (limitatamente alle attività di progettazione; l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo);
- d) il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (progettista del Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC) designato ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. E) e dell'art. 91 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modificazioni, dipendente dell'Ente (limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo);
- e) i collaboratori tecnici e amministrativi dipendenti dell'Ente;
- f) il direttore dei lavori dipendente dell'Ente;
- g) il collaudatore dipendente dell'Ente

2. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo di progettazione interna non è da ricomprendere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera) designato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. F) e dell'art. 92 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, qualora tale figura sia anche direttore dei lavori (infatti, il direttore dei lavori deve assumere obbligatoriamente anche tale ruolo in materia di sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori qualora abbia i requisiti abilitanti prescritti dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81) poiché l'incentivo a cui ha diritto il direttore lavori è omnicomprensivo del suddetto ruolo in materia di sicurezza della fase esecutiva di cantiere. Al contrario, l'incentivo sarà dovuto al tecnico dipendente dell'Ente che sia stato incaricato quale direttore operativo dell'Ufficio di direzione dei lavori e che assume il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori qualora il direttore dei lavori non possieda abilitazione a svolgere detto ruolo. In sostanza, l'attività in parola del coordinatore dell'esecuzione, deve trovare copertura all'interno dell'aliquota di incentivo attribuita all'ufficio del direttore dei lavori. (Si veda, a tal fine, il parere 21 gennaio 2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ad oggetto "Comitato interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine. Quesiti su coordinatore per la sicurezza e costi della sicurezza negli appalti" e la deliberazione n. 315 del 13.12.2007 della stessa Autorità).

3. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

4. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.

5. Per incarico del collaudo, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del Codice dei contratti, si intende non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico.

Art. 4 **Conferimento degli incarichi**

1. Nell'ambito del Programma dei Lavori Pubblici e/o degli atti di programmazione predisposti dal competente organo dell'Amministrazione, viene individuato, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'ente.

Art. 5 **Contenuto della progettazione**

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del Codice dei Contratti, nonché nella Parte II, Titolo II del Regolamento attuativo del codice dei contratti, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle o a modificarle.

3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Art. 6
Quantificazione del fondo

1. Il fondo incentivante è costituito dal due per cento massimo dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.

2. La percentuale massima dell'importo posto a base di gara, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi ed è stabilita come segue:

importo a base di gara percentuale

fino a 500.000,00 Euro + IVA 2%

da 500.000,00 Euro a 1.000.000,00 di Euro + IVA 1,8%

oltre 1.000.000,00 di Euro + IVA 1,5%

Art. 7
Ripartizione del fondo

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, il fondo di cui al precedente art. 6, comma 1, viene ripartito tra i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo la tabella che segue:

PROGETTAZIONE, direzione lavori e collaudo interni:

- a) Al responsabile Unico del Procedimento 35%
- b) Agli incaricati della progettazione 20%
- c) Agli incaricati della direzione lavori 10%
- d) Agli incaricati del collaudo in c.o. e o finale 05%
- e) Al collaboratore tecnico 05%
- f) Al collaboratore amministrativo 05%
- g) Al supporto/i al RUP 20%

PROGETTAZIONE INTERNA, direzione lavori e collaudo esterni:

- h) Al responsabile unico del procedimento 45%
- i) Agli incaricati della progettazione 15%
- j) Al collaboratore tecnico 10%
- k) Al collaboratore amministrativo 10%
- l) Al supporto al RUP 20%

PROGETTAZIONE ESTERNA, direzione lavori e collaudo interni:

- m) Al responsabile unico del procedimento 45%
- n) Agli incaricati della direzione lavori 10%
- o) Agli incaricati del collaudo in c.o. e o finale 05%
- p) Al collaboratore tecnico 10%
- q) Al collaboratore amministrativo 10%
- r) Al supporto al RUP 20%

PROGETTAZIONE, direzione lavori e collaudo esterni:

- s) Al responsabile unico del procedimento 55%
- t) Al collaboratore tecnico 15%
- u) Al collaboratore amministrativo 15%
- v) Al supporto/i al RUP 15%

2. Nessun compenso è dovuto per le parti affidate a professionisti esterni.

3. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi è disposta con atto amministrativo.

4. Le quote di cui alla tabella precedente sono fra loro cumulabili, fatti salvi casi di incompatibilità.

5. Ai fini della individuazione dei soggetti di cui al comma 1, si intende:

a) Per progettista: il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori e del collaudo;

b) Per collaboratori tecnici: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

c) Per collaboratori amministrativi: altri componenti l'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendo gli elaborati.

6. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile dell'Area Tecnica comunale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

7. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

Art. 8

Liquidazione del fondo

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il Responsabile dell'Area provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera in corrispondenza all'approvazione del progetto applicando le percentuali di cui al successivo comma 2.

2. Se la progettazione non viene interamente sviluppata all'interno dell'ente nonché nei casi in cui l'amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene percentualmente determinato come segue:

a) Per il progetto preliminare 20%

b) Per il progetto definitivo 40%

c) Per il progetto esecutivo 40%

Art. 9

Abilitazione all'esercizio della professione

1. Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, commi 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 9, comma 4, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto l'incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 10

Polizza Assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Codice dei Contratti, il Comune assume l'onere del rimborso, per intero, al dipendente del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da errore progettuale.

Art. 11

Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 12

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 13

Disciplina di casi particolari

1. Se l'Amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

Art. 14

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per

quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di sopralluoghi strettamente necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 15
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 16
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 17
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 18
Casi non previsti dal regolamento

1. Per quanto non previsto dal regolamento trovano applicazione:

- a) Le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) Lo statuto comunale;
- c) Gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) I contratti Collettivi Nazionali del comparto.

Art. 19
Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 20
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, decorsi i 10 gg. di deposito presso la Segreteria Comunale, successivi alla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ed è pubblicato sul sito internet del Comune.